

ASPETTI FISCALI nell'AMBITO del CONCORDATO PREVENTIVO: PERDITE su CREDITI e PLUSVALENZE

Il decreto Sviluppo ha introdotto talune modifiche con particolare riguardo al trattamento fiscale delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori ricorrenti alla procedura concorsuale minore ed al regime fiscale delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

di **Cesare D'Attilio** *

Ai fini dell'approfondimento degli aspetti fiscali salienti concernenti il concordato preventivo, con particolare riferimento al **trattamento delle perdite su crediti** di cui al novellato art. 101, co. 5, Tuir [CFF 5201], nonché alla **rilevanza** ai fini delle **imposte sul reddito di eventuali plusvalenze/sopravvenienze attive** sopraggiunte in seno alla procedura, è tuttavia d'obbligo dedicare un breve *excursus* alle principali **novità** introdotte nella procedura concorsuale minore, nell'ambito della disciplina della crisi d'impresa, dal **D.L. 22 giugno 2012, n. 83**, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cd. **decreto Sviluppo**), che, avendo a riguardo i procedimenti di composizione negoziale della crisi di impresa, ha voluto rimuovere le criticità, da più parti segnalate, ostantive ad una tempestiva prevenzione dei dissesti.

NOVITÀ in MATERIA di CONCORDATO PREVENTIVO

Tra le novità introdotte in merito, di maggior rilievo è indubbiamente la previsione, nel novellato art.

161, co. 6, legge Fallimentare, che l'imprenditore possa presentare davanti al Tribunale esclusivamente una mera domanda di concordato preventivo (cd. «domanda in bianco»), ovvero una domanda con riserva di integrazione della prescritta ulteriore documentazione, allegando, in questa prima fase, unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. All'interno della domanda in bianco è previsto *ex lege* che il debitore chieda al Tribunale di fissare un termine – compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile per giustificati motivi per non oltre ulteriori sessanta giorni – entro il quale presentare la vera e propria proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.f. A seguito del decreto di fissazione dei termini, onde evitare un uso distorto di questo particolare tipo di domanda con riserva all'unico fine di godere dei benefici e degli effetti protettivi della procedura concorsuale minore – primo fra tutti il congelamento dei debiti pregressi con il divieto per il creditore di iniziare o proseguire con azioni esecutive ovvero cautelari – il Tribunale impone al debitore, nelle more della presentazione della prescritta documentazione per l'ammissione alla procedura, periodici obblighi informativi, san-

* *dottore commercialista e revisore legale - Studio D'Attilio.*

zionandone la violazione con il procedimento di inammissibilità di cui all'art. 162, L.f.

Pertanto, si precisa che **solo a seguito del deposito dell'ulteriore documentazione** di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.f. da parte del debitore, il **Tribunale deciderà in merito all'ammissione dello stesso alla procedura di concordato preventivo con apposito decreto.**

Ulteriore novità, degna di nota ai fini del presente approfondimento, attiene alla possibilità, introdotta dal decreto Sviluppo ed accordata al debitore che abbia depositato la cd. «domanda in bianco», di presentare nel medesimo termine stabilito dal Tribunale per il deposito dell'ulteriore documentazione *ex art. 161, co. 2 e 3, L.f.* una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis, L.f.* conservando in tal modo tutti gli effetti dal deposito del precedente ricorso.

TRATTAMENTO FISCALE delle PERDITE su CREDITI VANTATI nei CONFRONTI di DEBITORI SOGGETTI a CONCORDATO PREVENTIVO

L'attuale modifica della normativa sulla deducibilità delle perdite su crediti introdotta dall'art. 33, co. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. con L. 7 agosto 2012, n. 134 ha individuato alcuni criteri oggettivi per la determinazione dei requisiti necessari per poter dedurre le perdite su crediti dal reddito di impresa, ponendo termine ad una serie di dubbi interpretativi in merito con particolare riferimento alla vaghezza – propria della previgente disciplina – dei requisiti previsti per l'impresa creditrice a riprova dell'irreversibilità e definitività della posizione creditoria da dedurre. A sciogliere qualsivoglia ulteriore dubbio interpretativo è intervenuta peraltro la recentissima circolare Assonime 1° agosto 2013, n. 26/E, che ha fornito successivi e precisi chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale applicabile alle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Pur essendo preciso intento del presente articolo approfondire gli ambiti applicativi del trattamento fiscale in commento limitatamente alla sola ipotesi di posizione creditoria nei confronti di soggetti

sottoposti alla procedura concorsuale minore, tuttavia appare opportuno menzionare di seguito ed in estrema sintesi le principali modifiche introdotte dal **decreto Sviluppo** in materia di deducibilità delle perdite su crediti:

1. **elementi certi e precisi:** gli elementi certi e precisi cui è subordinata la deducibilità fiscale delle perdite su crediti ricorrono in ogni caso se il credito è di modesta entità e sono decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento. Il credito si considera di modesto ammontare se non supera € 5.000 per imprese debentrici di rilevanti dimensioni, ovvero € 2.500 per tutte le altre imprese debentrici;
2. **prescrizione:** le condizioni per la deducibilità automatica delle perdite su crediti dovrebbero sussistere anche in caso di intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 e segg., c.c.;
3. **soggetti Ias:** per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, è prevista la deducibilità immediata dei crediti cancellati dal bilancio in dipendenza di elementi distintivi;
4. **procedure concorsuali:** il meccanismo di deducibilità immediata delle perdite su crediti, già previsto per le procedure concorsuali classiche, risulta ora **esteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti** ai sensi dell'art. 182-bis, L.f. con alcune precisazioni meglio chiarite nel prosieguo.

Una delle **novità fondamentali** introdotte dalla novellata normativa attiene alla rimodulazione del meccanismo di deducibilità con riferimento alle procedure concorsuali in genere ed, in particolare, al concordato preventivo, istituto – si ribadisce – soggetto alle modifiche già illustrate introdotte dal D.L. 83/2012.

Nell'ipotesi in cui il credito sia relativo a soggetti ammessi a procedure concorsuali, in passato, l'Agenzia delle Entrate con R.M. 23 gennaio 2009, n. 16/E aveva ribadito come l'avvio delle procedure concorsuali producesse automaticamente le condizioni di certezza e precisione, consentendo al contribuente di procedere alla deducibilità fiscale delle perdite, senza l'obbligo, per il creditore, di produrre ulteriore documentazione comprovante.

CONCORDATO PREVENTIVO

Tuttavia, orientamento opposto ha assunto la **Corte di Cassazione**, affermando che l'art. 101, co. 5, Tuir non dispone di presumere la perdita dell'intero credito alla data di inizio della procedura concorsuale e introducendo il principio della presunzione semplice riguardo alla certezza della perdita, la cui entità deve essere valutata attentamente in **ogni singolo caso** considerato il presumibile valore di realizzo del credito. La Cassazione ha precisato inoltre che non sempre l'epilogo di una procedura concorsuale consiste nella mancata soddisfazione dei creditori ammessi al concorso, poiché le possibilità di realizzo mutano al variare della capienza attiva dell'azienda ammessa a procedura concorsuale, delle condizioni specifiche dell'azienda e del grado di ammissione del creditore.

Di norma, quindi, l'apertura della procedura concorsuale determina il momento in cui si presume la sussistenza di una perdita, ma le cui quantificazione e rilevanza vanno determinate nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 2423, co. 2 e 2426, co. 1, n. 8, c.c. e del principio di prudenza di cui all'art. 2423, co. 1, n. 4, c.c., da parte dell'imprenditore, come confermato anche dalla norma di comportamento n. 172. (1)

Il contribuente, pertanto, avrà la duplice facoltà di:

- **rilevare una perdita del credito integrale** nell'esercizio di apertura della procedura ed un'eventuale sopravvenienza attiva in ipotesi di residuo attivo;
- attendere la conclusione della procedura concorsuale per **dedurre esattamente la perdita sofferta**, al netto dell'attivo distribuito.

Con riferimento alla quantificazione della perdita deducibile, a conferma di quanto sopra, la circolare Assonime 26/E 2013 sostiene l'applicabilità del «*principio generale di derivazione del bilancio*», in ragione del vuoto normativo in merito dell'art. 101, co. 5, Tuir, precisando che in presenza di una delle procedure ivi previste «*sarà deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a quello imputato a conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito)*. In altri termini si ritiene che la perdita deducibile

corrisponda a quella stimata dal redattore del bilancio e, quindi, non investa necessariamente l'intero importo del credito. [...] Tuttavia, è evidente che la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. A tal fine si ritiene che rappresentino documenti idonei a dimostrare la congruità del valore stimato della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura».

Ulteriore aspetto degno di approfondimento, *maxime* alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Sviluppo alla disciplina del concordato preventivo, attiene al periodo di imposta nel quale le perdite devono concorrere alla determinazione della base imponibile.

In generale, in caso di procedure concorsuali previste dalla norma (fallimento, accordi di ristrutturazione dei debiti, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo), il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità alla **data della sentenza** o del **provvedimento di ammissione** alla specifica procedura o del **decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione**.

Nella fattispecie riconducibile al concordato preventivo, tuttavia, merita dovuta puntualizzazione la coincidenza dell'**elemento certo e preciso** (che fa nascere in capo al creditore il diritto di dedurre le perdite sul credito vantato) con la **data di ammissione alla procedura** come disposto dal nuovo art. 101, co. 5, Tuir, che rende evidente come la *ratio* della norma consista nell'affermare l'assoluta certezza di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale.

Infatti, a seguito della riforma dell'art. 161, L.f. e, nella fattispecie, della possibilità di presentare domanda con riserva, si sta assistendo nella prassi alla presentazione di domande in bianco alle quali non fa seguito il deposito della ulteriore documentazione prescritta.

(1) Norma di comportamento n. 172 emessa dall'Associazione italiana dottori commercialisti - Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria.

Proprio con riferimento alle ipotesi di abuso del diritto come quello sopra citato, il Legislatore ha prudenzialmente voluto stabilire la certezza temporale di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, determinandone la **coincidenza** con la data di **ammissione al concordato preventivo**, ovvero in subordine ad una **manifesta decisione** del tribunale in merito e non conseguentemente ad una **mera volontà** del debitore rappresentata dal **deposito del solo ricorso**.

È chiaro pertanto che **durante il lasso temporale** – che può durare fino a centottanta giorni – **intercorrente** tra la **presentazione della domanda in bianco** e il **decreto di ammissione** alla procedura di cui all'art. 163, L.f., il **creditore non possa procedere alla deduzione fiscale delle perdite su crediti** che, al contrario, potrà essere effettuata una volta aperta la procedura, secondo le ordinarie regole di competenza del bilancio.

REGIME FISCALE delle PLUSVALENZE/ SOPRAVVENIENZE ATTIVE nel CONCORDATO PREVENTIVO

La sensibilizzazione del Legislatore con riguardo al tema più che mai attuale della crisi di impresa, volta ad agevolare ed incentivare il ricorso da parte del debitore in difficoltà alla procedura concorsuale minore, si riscontra peraltro nel regime fiscale previsto *ad hoc* dall'art. 86, co. 5, Tuir [CFF 5186] che disciplina nella fattispecie il trattamento delle plusvalenze, disponendo che «*la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.*».

In un primo momento, l'orientamento prevalente tanto della giurisprudenza quanto dell'Amministrazione finanziaria sembrava prediligere un'interpretazione restrittiva ovvero letterale della norma, sostenendo la **non imponibilità delle plusvalenze limitatamente al concordato con cessione di beni ai soli creditori**, tuttavia in contrasto con l'intento del Legislatore volto piuttosto a liberare le operazioni compiute nel corso della liquidazione concordataria dai gravami di eventuali obbligazioni tributarie sopravvenute, ritenute pregiudizievoli nei

confronti delle ragioni di credito del ceto creditorio e, di conseguenza, ostative al ricorso alla procedura concorsuale minore.

A suffragio di un orientamento più ampio, è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. 5112/1996) che, in merito, ha affermato l'**irrilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze** derivanti dal **trasferimento di beni ceduti** non solo ai creditori, ma anche ai terzi, in esecuzione della proposta concordataria.

Quest'ultima interpretazione meno restrittiva della norma è stata poi accolta anche dall'Amministrazione Finanziaria che, con R.M. 29/E/2004, ha esteso l'agevolazione fiscale di cui all'art. 86, co. 5, Tuir, non solo alla cessione dei beni ai creditori, ma anche alle vendite dei beni ceduti, effettuate nei confronti di terzi dal commissario giudiziale, con l'obiettivo di generare la liquidità necessaria al soddisfacimento del ceto creditorio.

Nondimeno, il tema della non imponibilità delle plusvalenze nell'ambito dell'attività liquidatoria concordataria è da tempo dibattuto in dottrina, determinando filoni di pensiero non univoci, il cui orientamento prevalente accoglie quale presupposto fondante del regime di esenzione fiscale in commento l'**incapacità contributiva del debitore dovuta allo spossessamento del patrimonio aziendale** che ha luogo a seguito del ricorso al concordato e, quindi, l'**impossibilità di conseguire un reddito tassabile** su beni che non rientrano più nelle disponibilità dello stesso.

Tale tesi sembra prevedere il regime di non imponibilità delle plusvalenze unicamente per il concordato «*cessio honorum*», escludendo pertanto le restanti tipologie di concordato che non determinano lo spossessamento patrimoniale del debitore, *exempli gratia* concordato con continuità, con garanzia, ecc.

In ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 83/2012, che non ha tuttavia apportato variazioni alla disposizione contenuta all'art. 86, co. 5, Tuir, ma oltre alle modifiche introdotte all'istituto del concordato preventivo, ha inoltre esteso, sotto il profilo fiscale, la disposizione contenuta nell'art. 88, co. 4, Tuir [CFF 5188] relativa alla detassazione della sopravvenienza attiva da esdebitamento agli accordi di ristrutturazione *ex art. 182-bis*, dottrina

CONCORDATO PREVENTIVO

e giurisprudenza hanno concordemente interpretato la volontà del Legislatore, individuando la duplice finalità, da un lato, di **alleggerire il peso degli oneri fiscali gravanti sulla procedura concorsuale minore**, favorendone così l'utilizzo, dall'altro, di **evitare di colpire, mediante l'aggravio di ulteriori imposte reddituali, il debitore che subisce lo «spossamento» dell'intero patrimonio**.

La *ratio* della norma *de plusvalenze* sembra pertanto analoga a quella sottostante il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive disciplinato dall'art. 88, co. 4, Tuir, ispirato alla volontà di alleggerire la procedura concorsuale dal peso degli oneri fiscali, in considerazione della sostanziale «*incapacità contributiva*» caratterizzante l'impresa in stato di dissesto.

Con riguardo, inoltre, al trattamento fiscale delle sopravvenienze attive intervenute in sede di concordato preventivo e derivanti dall'abbattimento della posizione debitoria del soggetto che ne fa ricorso, la disposizione della norma di riferimento – l'art. 88, co. 4, Tuir – non si presta ad un'interpretazione univoca, poiché pare prevedere un **duplice regime** per la riduzione dei debiti dell'impresa rispettivamente ottenuta mediante **transazioni extragiudiziali** ovvero **mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti o la redazione di un piano attestato**.

Infatti, nel primo caso, le sopravvenienze derivanti dallo stralcio di debiti scontano regolarmente le imposte e devono essere integralmente tassate. Viceversa, nel secondo caso, viene riconosciuto un regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive, ma soltanto in misura parziale, *id est* la perdita determinata maturata nel periodo di riferimento in cui l'impresa versa in stato di crisi o derivante da periodi di imposta precedenti può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Ciò implica che, in sede di determinazione del reddito, qualora il beneficio

conseguito tramite gli accordi risulti maggiore delle perdite complessive, la **parte eccedente non viene considerata come una sopravvenienza tassabile**. Tuttavia, l'interpretazione della norma in quest'ultimo caso non è del tutto chiara, dovendo peraltro essere coordinata con quanto previsto nell'art. 84, Tuir [CFF 5184] limitatamente alle perdite portate a nuovo le quali, stando a quest'ultima disposizione, ai fini Ires sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'80% dell'imponibile, eccetto quelle realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione.

I dubbi interpretativi in merito hanno dato luogo a due diverse interpretazioni in dottrina, l'una – quella prevalente – squisitamente letterale, che considera, in presenza della sopravvenienza attiva, le perdite pregresse consumate per intero fino a concorrenza della sopravvenienza stessa, operando la detassazione solo sull'eccedenza; l'altra, fondata sulla *ratio* della norma, che determina l'imponibile con le regole ordinarie di compensazione delle perdite pregresse *ex art. 84, Tuir*, ammettendo la detassazione della sopravvenienza a seguito di tale quantificazione.

Quest'ultima tesi – tra l'altro più vantaggiosa per il contribuente – ha trovato il favore dell'Assonime che, con la recente **circolare 15/2013**, ha obiettato il primo filone interpretativo in quanto in contrasto con la *ratio* della norma tesa ad un «alleggerimento» fiscale del debitore già in difficoltà, in ragione della previsione di una detassazione per la sola parte di sopravvenienza eventualmente in eccesso rispetto all'intero ammontare delle perdite pregresse, che non può essere quindi operata per il debitore che si trova in perdita.

Alla luce delle difficoltà interpretative delle norme di riferimento, talvolta non propriamente conciliabili fra loro, secondo quanto peraltro auspicato dalla stessa Assonime, sarebbe **opportuno uniformare il regime fiscale** per le differenti soluzioni, previste a livello civilistico, a cui il debitore può ricorrere alternativamente per superare la crisi aziendale.

ARTICOLI CORRELATI



Concordato con riserva e informazioni al Tribunale
(G. Acciario e P. Correddu)
Guida ai controlli fiscali, n. 11/2013, pag. 53